



ALLEGATO all'atto reg.to il 5-2 GEN. 2023
al N. 2 83

Statuto

Comitato territoriale Arcigay di Rovigo "POLITROPIA ARCIGAY ROVIGO APS"
Approvato dal Congresso del 23 dicembre 2022

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

È costituita con sede in Rovigo in via Bassa, 52, il Comitato Territoriale Arcigay di Rovigo denominato "POLITROPIA ARCIGAY ROVIGO APS" (di seguito denominata "Associazione").

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione aderisce ad "Arcigay APS" (di seguito denominata "Arcigay") e alla Federazione ARCI - Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui condivide le finalità statutarie, in virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

L'Associazione ha natura giuridica di associazione non riconosciuta ed è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale.

Articolo 2 - Valori

I valori su cui si fonda l'azione dell'Associazione sono:

- il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- la promozione della salute e della felicità di ogni individuo;
- l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l'antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo, l'accoglienza, l'antirazzismo, l'antisessismo;
- la democrazia interna, la partecipazione delle associate e degli associati alla vita dell'Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Articolo 3 - Finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati e associate, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.

L'Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans e intersessuale combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In particolare si impegna a:

1. realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QE);
2. promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;
3. promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;
4. costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
5. promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans e intersessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
6. promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;



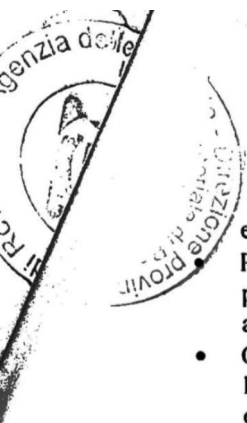
- lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali;
8. lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
 9. essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l'inclusione sociale delle persone LGBTI+;
 10. costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui;
 11. sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, intersessuali, asessuali, queer e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;
 12. combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorire il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'Associazione, anche operando con specifici programmi patient-based;
 13. partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
 14. promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire l'educazione sessuale tenendo conto dell'evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;
 15. organizzare e promuovere attività sportive LGBTI+;
 16. promuovere la cultura LGBTI+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTI+, difendere la libertà dell'arte, dell'insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell'autodeterminazione e dell'uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi;
 17. operare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il benessere delle persone LGBTI+.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla lettera d) articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui alla lettera h) articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (di cui alla lettera i) articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui alla lettera l) articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (di cui alla lettera r) articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (di cui alla lettera t) articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di cui alla lettera articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (di cui alla lettera articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017).

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- Creare momenti e interventi con il fine di informare ed educare su temi come mobbing, bullismo e inclusione, nell'ambito della realtà LGBTI+ e attività di apprendimento linguistico per le persone migranti LGBTI+;
- Collaborazione e progetti con enti di ricerca o di istruzione, come le università, con la finalità di studio e approfondimento di fenomeni che riguardano la comunità LGBTI+;
- Promozione e organizzazione di eventi e progetti di interesse sociale, con particolare attenzione agli eventi con tema di lotta alle discriminazioni in ambito di sessualità, orientamento sessuale, identità di genere, sesso, salute sessuale e delle tematiche correlate (stato sociale, età, religione, migranti, ecc.), con focus principale sulle identità LGBTI+. Anche eventi di carattere ricreativo con la finalità di creare spazi sicuri in cui ogni persona possa



esprimere sé stessa;

Partecipazione, collaborazione e organizzazione con associazioni o sindacati studenteschi e/o scolastici per portare, ad esempio, il tema del bullismo omosessobitransfobico. (in assemblee di istituto, in giornate di autogestione, in iniziative esterne aperte al pubblico);

- Creazione e gestione di sportelli per orientamento e gruppo di auto mutuo aiuto specifico per le persone migranti LGBTI+, favorirne attraverso attività specifiche l'inclusione e permettere loro di avere uno spazio sicuro in cui esprimersi;
- Promozione di attività sportive specifiche per la comunità LGBTI+ e organizzazione, promozione o partecipazione per quando riguarda eventi sportivi di beneficenza come le maratone amatoriali o simili;
- Promuovere le pari opportunità, l'uguaglianza e la giustizia sociale, organizzando eventi specifici sia, ad esempio, punti informativi aperti al pubblico, tavole rotonde o convegni;
- Collaborazione con enti o realtà che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata, in progetti o attività di riqualificazione con il fine di restituire e creare valore sociale e culturale alla collettività.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, mediante l'utilizzo prevalente di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati e associate.

L'associato/a volontario/a svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato/a volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori e lavoratrici dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati e associate, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 4 – Associati e associate

All'Associazione possono aderire le persone fisiche presentando domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e accettare il presente statuto e lo statuto nazionale di Arcigay e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo conferma l'adesione entro 30 giorni ed annota l'iscrizione nel libro degli associati. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei benefici ad essa collegati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione alla persona interessata, la quale può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

La tessera è di proprietà di Arcigay. La tessera è nominale e non cedibile a terzi. Le somme versate come quota associativa sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'iscrizione non vada a buon fine.

Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati e delle associate

Gli associati e le associate:

- devono corrispondere la quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale di Arcigay;
- hanno diritto a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione, a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai valori e alle finalità dell'Associazione;

- purché presenti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nella Assemblea degli associati e delle associate, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiori di età, a proporsi per gli organi dell'Associazione;
- hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede sociale e previo rispetto delle limitazioni di legge previste in materia di protezione dei dati personali;
- in caso di controversie con altri associati e associate o con gli organi sociali dell'Associazione hanno diritto ad appellarsi al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dal presente statuto, dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Articolo 6 – Cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato/a si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, nonché nei casi in cui gli/le associati/e arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato/a che entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere in prima istanza all'Assemblea degli associati/delle associate che verrà convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora l'Assemblea confermasse l'esclusione, gli associati e le associate esclusi potranno comunque ricorrere in ultima istanza al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay che deciderà in via definitiva, secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Articolo 7 - Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati e delle associate
- Il Consiglio Direttivo
- L'organo di controllo.

Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Articolo 8 - Assemblea degli associati e delle associate

L'Assemblea degli associati e delle associate può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea straordinaria.

- Il Congresso:
 - a) discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività;
 - b) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - c) elegge il Consiglio Direttivo;
 - d) elegge l'Organo di controllo;
 - e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea ordinaria:
 - a) discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività realizzate e le proposte degli associati e delle associate;
 - b) approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo tra un Congresso e l'altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;

- f) delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

• L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso e l'altro per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea degli associati e delle associate

- a) La convocazione della Assemblea degli associati e delle associate in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e comunque deve essere affissa presso la sede dell'Associazione e pubblicata sul sito Internet ufficiale e/o sui canali telematici ufficiali dell'Associazione almeno 30 giorni prima.
- b) Il Congresso è convocato almeno ogni 4 anni, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/3 degli associati e delle associate in regola con il pagamento della quota associativa.
- c) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno il 1/4 degli associati e delle associate in regola con il pagamento della quota associativa.
- d) L'Assemblea straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo.
- e) Nel Congresso e nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le persone iscritte nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
- f) Ogni associato/a ha diritto a un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.
- g) Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- h) Ogni associato/a può essere delegato da un altro associato/a nel numero massimo di tre deleghe qualora i regolamenti approvati per la convocazione della Assemblea degli associati e delle associate non escludano espressamente la possibilità di delega.
- i) Salvo ove diversamente previsto, il Congresso e l'Assemblea ordinaria o straordinaria in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno delle persone associate aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti, fatto salvo le modifiche dello statuto per le quali è richiesta, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli associati/e aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti effettivi o per delega all'Assemblea, validamente costituita.
- j) Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 delle persone associate aventi diritto.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Congresso e resta in carica fino al Congresso successivo, è organo di amministrazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore. I consiglieri sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli/le associati/e.

- In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso di alcune persone componenti, può essere surrogato dall'Assemblea degli associati e delle associate con il primo dei non eletti.
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 e un massimo di 9 componenti, in ogni caso in numero dispari, e ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare tra le sue componenti), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea degli associati e delle associate;
- I componenti del Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile.
- Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
 - a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati e delle associate;
 - b) attuare le linee politiche approvate dall'Assemblea degli associati e delle associate e curarne l'esecuzione;
 - c) eleggere tra le proprie componenti il/la Presidente ed eventualmente il/la Vicepresidente;
 - d) deliberare circa l'ammissione o l'esclusione delle persone associate giustificandone i motivi;
 - e) convocare l'Assemblea degli associati e delle associate;
 - f) redigere l'eventuale regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo ed ogni altro regolamento che ritenga

necessario per le attività dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati e delle associate;

- g) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- h) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- i) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati e delle associate.

Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la/il Presidente, o ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, fatta eccezione per eventuali emergenze o casi particolari in cui il preavviso può essere di un giorno. In ogni caso, le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide anche se non è stato rispettato il tempo di preavviso, quando sono presenti tutti i consiglieri.

La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno dei consiglieri. L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione palese. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno 1/3 dei presenti. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un/a componente del Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo, il Consiglio Direttivo può chiederne la reintegrazione alla prima Assemblea ordinaria utile o la convoca appositamente. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o dell'intero Consiglio Direttivo, la/il Presidente procede a convocare il Congresso.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12 – Presidente

La/il Presidente dell'Associazione svolge le funzioni di rappresentanza politica, è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, assicura il regolare funzionamento degli organi amministrativi, ne convoca e ne presiede le riunioni;

Articolo 13 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del/la Presidente tutte le di lui/lei mansioni spettano al/la Vicepresidente.

Articolo 14 - Organo di controllo

- Laddove ciò sia richiesto per legge (art. 30 del D.lgs. 117/2017) o per libera determinazione, l'Assemblea degli associati e delle associate nomina un Organo di controllo composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. L'Organo di controllo elegge al suo interno un/a Presidente e resta in carica fino al Congresso successivo. L'Organo di controllo è convocato dal/la suo/a Presidente. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
- L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di legge e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Laddove ciò sia richiesto per legge (art. 31 del D.lgs. 117/2017) o libera determinazione, l'Assemblea degli associati e delle associate nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o, qualora l'Organo di controllo sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, potrà incaricarlo della revisione legale dei conti

Articolo 15 – Obbligazioni, patrimonio ed entrate

- L'Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organi sociali.
- L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16 - Esercizio sociale e bilancio

- Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati e delle associate entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati e delle associate entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.
- L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 17 - Scioglimento dell'Associazione

- L'Assemblea degli associati e delle associate che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18 - Simbolo

L'Associazione fa propri il simbolo, la denominazione e la dicitura di Arcigay.

L'Associazione, gli associati e le associate si impegnano a:

- a) diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
- b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello statuto;
- c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini;
- d) affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale se presente.

Il comitato provinciale sceglie di affiancare al marchio Arcigay, un proprio simbolo locale composto dall'immagine di un camaleonte rannicchiato con i colori dell'arcobaleno e dalla parola "POLITROPIA".

Per questo logo valgono le stesse regole d'uso e gli stessi divieti descritti nei confronti del marchio Arcigay.

Articolo 19 - Congresso territoriale

Il Comitato territoriale di Arcigay convoca il Congresso territoriale secondo le norme previste dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale di Arcigay nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza ed elettività delle cariche sociali.

Il Congresso territoriale elegge i delegati al Congresso nazionale di Arcigay.

Al Congresso territoriale partecipano tutti gli associati e le associate delle associazioni aderenti ad Arcigay nel territorio di competenza del Comitato territoriale.

Articolo 20 – Commissariamento

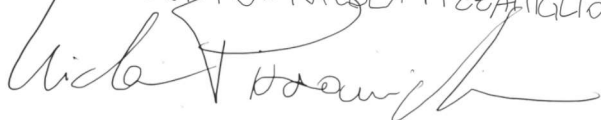
Qualora l'Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell'inattività del Consiglio Direttivo, il Consiglio Nazionale di Arcigay, su richiesta della Segreteria Nazionale di Arcigay, ottenuto parere positivo dal Collegio dei Garanti, può procedere al commissariamento dell'Associazione.

I Commissari nominati svolgono tutte le attività ordinarie proprie del Consiglio Direttivo. Entro un anno dalla loro nomina, i Commissari devono convocare il Congresso.

Articolo 21 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e dello statuto nazionale di Arcigay e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

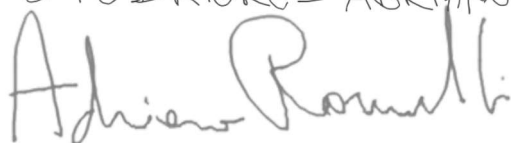
IL PRESIDENTE - NICOLA PIZZAMIGLIO



IL VICEPRESIDENTE - DAVID FABLE



IL TESORIERE - ADRIANO ROMANELLI



CONSIGLIERE - FERDINANDO ROZZATO



CONSIGLIERA MIRIAM NAVARRO

